

Cuneo, lì 17 aprile 2019

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 11/2019

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE: NUOVE MODALITA' DI VERSAMENTO

Con la presente analizzeremo brevemente le novità apportate dalla recente evoluzione normativa, ferma restando la regola generale che prevede che sulle **fatture senza IVA, di importo superiore a euro 77,47** debba essere applicata l'imposta di bollo pari a 2,00 euro.

L'imposta si applica sulle fatture relative ad operazioni che non scontano l'IVA, in quanto:

- **esenti** ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972;
- **non imponibili** (salvo le specifiche ipotesi di esenzione);
- **escluse dalla base imponibile IVA** ex art. 15, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte) ovvero escluse dal campo IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, D.P.R. n. 633/72 (ad esempio, cessione d'azienda / terreno non edificabile);
- **effettuate dai contribuenti minimi/forfetari.**

Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l'imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a euro 77,47.

In linea generale, nel processo di fatturazione "cartacea" la marca da bollo viene apposta dal contribuente direttamente sulla fattura emessa. E possibile anche il pagamento "virtuale" dopo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Diversamente, la **fatturazione elettronica** comporta una vera e propria "dematerializzazione" del documento cartaceo; di conseguenza l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere **assolta esclusivamente in modo "virtuale"**, ai sensi dell'art. 6, D.M. 17.6.2014.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto MEF 28 dicembre 2018, il Legislatore ha completamente rivisto i termini e le modalità di versamento dell'imposta di bollo,

relativamente alle fatture elettroniche **emesse a partire dal 1° gennaio 2019**, per le quali è previsto che il pagamento dell'imposta di bollo non va più effettuato su base annuale, bensì trimestrale.

In particolare, dal 1° gennaio 2019, è la stessa Agenzia delle entrate che, sulla base dei dati delle fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), rende noto al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare.

Sulla base di tale informazione, il contribuente dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto **entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre**.

Pertanto la prima scadenza entro la quale i soggetti interessati devono versare l'imposta di bollo è il **23 aprile 2019** (il 20 cade di sabato e lunedì 22 è festivo) e riguarderà le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, alternativamente:


- utilizzando il modello F24 predisposto dallo Studio contabile di riferimento e/o dall'Agenzia delle Entrate

oppure

- mediante uno specifico servizio presente nell'area riservata del contribuente, che sarà messo a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, con addebito diretto su conto corrente bancario o postale,

In sintesi possiamo così riassumere:

Principali caratteristiche:



Schema delle scadenze 2019:

Termini di versamento imposta di bollo 2019	
I TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/1 - 31/3)	23 aprile 2019 (il 20 cade di sabato e lunedì 22 è festivo)
II TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/4 - 30/6)	22 luglio 2019 (anche in questo caso il 20 cade di sabato)
III TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/7 - 30/9)	21 ottobre 2019 (il 20 cade di domenica)
IV TRIMESTRE (fatture emesse nel periodo 1/10 - 31/12)	20 gennaio 2020